

RAPPORTO

della Commissione della Gestione

sul messaggio 31 maggio 1966 concernente la concessione di un sussidio per la costruzione di nuovi edifici per la scuola e gli alloggi delle Sezioni sordo-parlanti e ortofonica del Collegio S. Eugenio a Locarno

(del 22 settembre 1966)

Il messaggio governativo propone la concessione di un sussidio di Fr. 330.750,—, pari al 35 % della spesa preventivata per la costruzione, sul sedime del Collegio S. Eugenio di Locarno, di una nuova ala destinata ad ospitare le aule, i refettori e gli alloggi per le scuole speciali dei sordo-parlanti e ortofonica.

La Commissione della Gestione vi raccomanda di aderire al progetto governativo per i seguenti motivi e con le seguenti spiegazioni :

1. Tanto la scuola dei sordo-parlanti — che funziona presso il benemerito istituto sin dal lontano 1890 — quanto la scuola ortofonica — istituita nel 1952 — sono scuole speciali a' sensi delle disposizioni della LF sull'invalidità : si tratta degli unici istituti del genere esistenti nel nostro Cantone. Sulla utilità anzi imprescindibile necessità della loro esistenza, non è necessario diffondersi : quel che importa soprattutto rilevare, in questa sede, è l'eccellenza del loro funzionamento e dei risultati conseguiti, che sono attestati tanto dalle Autorità scolastiche — e particolarmente dall'ispettorato delle Scuole speciali del Dipartimento della pubblica educazione — quanto dagli organi dell'Assicurazione invalidità, che hanno costante contatto con l'istituto, e sono in grado di seguire regolarmente i casi dei fanciulli e degli adolescenti che vi sono ammessi. In particolare, devono esser con compiacimento rilevate, da una parte, la qualificazione specialistica del personale addetto alle due sezioni scolastiche e, dall'altra, la passione con cui le insegnanti si dedicano ad un compito che esige doti di costanza e di pazienza non comuni.

La sorveglianza delle Autorità sull'andamento della scuola e sull'ammissione degli allievi è garantita per un duplice verso : da un canto attraverso gli organi cantonali e federali dell'Assicurazione invalidità, rispettivamente del Dipartimento delle opere sociali, dall'altro attraverso il Dipartimento della pubblica educazione.

La Commissione ha potuto quindi accertare che l'ente sussidiato per l'edificazione pone al servizio della comunità una struttura scolastica specialistica di provata efficienza e di garantita continuità : il problema delle scuole speciali, nel Cantone, esigerebbe infatti un lungo discorso, soprattutto sotto il profilo della formazione e disponibilità di personale specializzato, di cui purtroppo ancora è avvertita la carenza, e sotto il profilo di una sempre migliore collaborazione fra l'ente pubblico e gli istituti sorti per privata iniziativa, collaborazione che, a mente del relatore, non solo appare utile, ma addirittura indispensabile a motivo della scarsità delle risorse economiche e di disponibilità di personale qualificato.

2. Il progetto — prima di esser sottoposto alla vostra attenzione — è passato al vaglio delle competenti Autorità federali — Dipartimento federale dell'interno

— che l'hanno approvato, ed hanno concesso un sussidio a carico dell'Assicurazione Invalidità nella misura del 33 % della spesa sussidiabile (sussidio di Fr. 328.166,—).

3. Dal punto di vista costruttivo il progetto appare razionale : non si riscontrano sprechi o lussi inutili ; la funzionalità degli edifici è garantita. La spesa al mc. si aggira attorno ai Fr. 175,—, importo senz'altro accettabile, ed anzi assai contenuto nella odierna situazione del mercato edilizio.
4. Da ultimo la vostra Commissione, d'accordo con il Consiglio di Stato, vi propone la modifica dell'articolo 2 del decreto legislativo, come al testo riprodotto in calce.

La notevole incidenza dei sussidi votati dal Gran Consiglio sulle finanze cantonali, ed in modo particolare sulla liquidità, rende necessario l'inserimento dei pagamenti in un piano finanziario generale, che è in via di approntamento da parte del Dipartimento finanze.

Occorre pertanto lasciare al Consiglio di Stato la facoltà di eventualmente rateare ragionevolmente i sussidi ; la nuova formula consente inoltre la corresponsione di acconti — come già attualmente avviene, al di fuori però di una precisa disposizione legale — già durante l'esecuzione dei lavori, sempre salvo e riservato il collaudo dell'opera prima della liquidazione definitiva dei sussidi.

Vi preghiamo quindi di adottare il decreto legislativo nella seguente riveduta formulazione :

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

richiamato l'art. 15 della legge per la protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e dell'adolescenza del 15 gennaio 1963 ;

visto il messaggio 31 maggio 1966 n. 1371 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Al Collegio Sant'Eugenio, Locarno, è concesso un sussidio di Fr. 330.750,—, pari al 35 % delle spese di preventivo relative alla costruzione di nuovi edifici per scuole e alloggi delle Sezioni sordo-parlanti e ortofonica.

Art. 2. — Le modalità di versamento del sussidio in una o più rate saranno stabilite con apposito decreto esecutivo. La liquidazione definitiva del sussidio è in ogni caso subordinata al collaudo dell'opera da parte dello Stato.

Art. 3. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Per la Commissione della Gestione :

F. Antognini, relatore

Bottani — Coppi — Fraschina —
Generali — Guscetti — Lepori —
Pagani — Patocchi — Verda — Visani